

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5621 del 02/11/2022
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Comune di Sassuolo (MO), Via Emilia Romagna n.15 - Spray Dry Spa - Modifica dell'autorizzazione n. ARPAE DET-AMB-2021-3817 del 29/07/2021 - Pratica ARPAE n.6180/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5896 del 02/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno due NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Comune di Sassuolo (MO), Via Emilia Romagna n.15 – Spray Dry Spa - Modifica dell'autorizzazione n. ARPAE DET-AMB-2021-3817 del 29/07/2021 – Pratica ARPAE n.6180/2022

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dalla L. n. 108 del 29.07.2021;

il D.M. 05.02.1998, che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;

le linee guida SNPA approvate con Delibera n.156/2022 del 23.02.2022 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.Lgs.152/2006;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico"

la Circolare del Ministero dell'Ambiente n.1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027

PREMESSO CHE:

la ditta Spray Dry S.p.A., con sede legale a Rubiera (RE), via Emilia Ovest, 53/A, è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-3817 del 29/07/2021 all'esercizio dell'attività di

recupero (operazioni R5 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in comune di Sassuolo (MO), via Emilia Romagna n.15. L'autorizzazione ha validità sino al 09/08/2029;

in data 12/01/2022 la ditta Spray Dry S.p.A. ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione unica (AU) art.208 del d.lgs.152/06, assunta agli atti con prot. ARPAE n.4083 e perfezionata con prot. 21387 del 09/02/2022, finalizzata alla **rimodulazione dei quantitativi del rifiuto CER 08.02.02 in relazione alle descrizioni ad esso associate**, con adeguamento delle capacità massime di stoccaggio istantanee, ma senza variazione del quantitativo massimo autorizzato di rifiuti e senza modificare il posizionamento dei box attualmente identificati. La rimodulazione prevede:

- riduzione del quantitativo di CER 080202 C da 30.000 a 4.500 ton/anno;
- aumento del quantitativo di CER 080202 TL "fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi filtropressati da Taglio e Levigatura gres porcellanato)" da 4.500 a 30.000 ton/anno;

In data 20/01/2022 la Ditta ha inoltre presentato istanza assunta agli atti di ARPAE con prot. n.8748 e perfezionata con protocollo 21390, per ottenere la modifica dell'autorizzazione unica relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06 per avere la **possibilità temporanea fino al 31/12/2022 di stoccare esternamente un quantitativo massimo di materie prime** (argille e feldspati) pari a 15.000 t;

per motivi di efficienza ed efficacia ARPAE, in qualità di amministrazione procedente, ha riunito i procedimenti relativi alle modifiche richieste alla vigente Autorizzazione unica Art.208 D.Lgs 152/06, procedendo al rilascio di un unico atto di modifica dell'Autorizzazione vigente;

l'istanza non prevede modifiche alle quantità massime di rifiuti in stoccaggio istantaneo e recuperate annualmente;

le modifiche proposte sono rappresentate e descritte nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, assunta al Prot. ARPAE n. 4083/2022 e n.8748/2022.

CONSIDERATO:

che, poiché sono trascorsi più di 30 giorni dal giorno di invio da parte di ARPAE al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura competente (vd. Banca dati unica della documentazione antimafia) della richiesta della comunicazione antimafia (ex art.84 co.2) ai fini di quanto disposto dall'art.67 del D.Lgs. 159/2011, risulta possibile prendere atto della autocertificazione rilasciata ex DPR 445/2000 dal legale rappresentante di Spray Dry spa circa l'assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto (ex art.67) riferita a tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia (ex art.85), in atti al prot. ARPAE n. 176120/2022, richiamato quanto disposto dagli artt. 88 comma 4-bis e 89 del D.Lgs.159/2011, anche nelle more della comunicazione antimafia da parte della Prefettura competente;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

le modifiche proposte non vanno ad incrementare i quantitativi di rifiuti trattati presso l'impianto;

la modifica relativa alla **rimodulazione dei quantitativi del rifiuto CER 08.02.02 in relazione alle descrizioni ad esso associate** non comporta variazioni significative al processo produttivo autorizzato, nè variazioni sui quantitativi complessivi di rifiuti autorizzati;

la modifica relativa alla **possibilità di stoccare esternamente un quantitativo massimo di materie prime fino al 31/12/2022** ha carattere temporaneo ed è ritenuta ammissibile a condizione che venga attuata in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica assunta agli atti prot. 8748/2022 e in particolare:

i cumuli dovranno essere situati nell'area esterna posta a Nord (vedi planimetria allegata) e avere altezza massima pari a 4 m;

i cumuli dovranno essere coperti con teli in materiale plastico e potranno essere parzialmente scoperti esclusivamente durante le operazioni di prelievo / deposito delle materie;

con frequenza minima settimanale la ditta dovrà provvedere allo spazzamento e lavaggio dei piazzali esterni al fine del contenimento della diffusione di polveri;

si provvederà alla formazione degli addetti alla gestione delle materie prime e dei palisti perchè ciò avvenga nel rispetto di quanto disposto;

il quantitativo massimo di materie prime stoccabile in area esterna è pari a 15.000 t, tale quantitativo è inteso anche come quantitativo massimo annuo (fino al 31/12/2022);

le modifiche proposte non variano gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 che nel seguito vengono confermate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R5 – Rifiuti non pericolosi:

121.500 t/a x 12 €/t = **1.458.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

per un importo complessivo pari a 1.458.000,00 €

RITENUTO, pertanto:

di modificare la prescrizione n. 4 dell'allegato rifiuti della determinazione n. DET-AMB-2021-3817 del 29/07/2021, come segue:

4. I rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R5 ed annessa messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

DM 05/0 2 /98	Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max stoccabile istantaneamente		Q max annuale (R5)	
			t	mc	t/a	
12.6	08 02 02 §	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi filtropressati)	90	50	4.500	
	08 02 02 §	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi filtropressati da taglio e levigatura gres porcellanato)	360	200	30.000	
	08 02 02 §	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi liquidi)	45	45	1.000	
	08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	117	117	22.000	
	10 12 03	Polveri e particolato	cumuli	80	50	15.000
			big bags	192	120	
10 12 99 §	rifiuti non specificati altrimenti (rottami ceramici crudi con e senza smalto crudo)	75	50	14.000		
7.3	10 12 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	100	50	25.000	
	10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	60	50	10.000	
TOTALE			1.119	732	121.500	

§l'utilizzo del codice è consentito solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

di autorizzare lo stoccaggio temporaneo (fino al 31.12.2022) in area esterna di materie prime (argille e feldspati) per un quantitativo massimo pari a 15.000 t, alle seguenti condizioni:

i cumuli dovranno essere situati nell'area esterna posta a Nord e avere altezza massima pari a 4 m;

i cumuli dovranno essere coperti con teli in materiale plastico e potranno essere parzialmente scoperti esclusivamente durante le operazioni di prelievo / deposito delle materie;

con frequenza minima settimanale la ditta dovrà provvedere allo spazzamento e lavaggio dei piazzali esterni al fine del contenimento della diffusione di polveri;
la ditta provvederà alla formazione degli addetti alla gestione delle materie prime e dei palisti affinché lo stoccaggio e la movimentazione avvenga nel rispetto di quanto sopra disposto;
il quantitativo massimo di materie prime stoccabile in area esterna è pari a 15.000 t, tale quantitativo è inteso anche come quantitativo massimo annuo fino al 31/12/2022.

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

di confermare tutte le altre prescrizioni indicate nel dispositivo e negli allegati della determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-3817 del 29/07/2021.

RICHIAMATI:

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;
la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la Delibera n. 111 del 28/01/2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:

che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)"

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

1. DI MODIFICARE la determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-3817 del 29/07/2021, rilasciata ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, alla ditta Spray Dry spa S.p.A., con sede legale a Rubiera (RE), via Emilia Ovest, 53/A, per l'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R5 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del

D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in comune di Sassuolo (MO), via Emilia Romagna n.15. come segue:

a) la prescrizione n. 4 dell'allegato rifiuti della determinazione n. DET-AMB-2021-3817 del 29/07/2021 è sostituita dalla seguente:

4. I rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali è ammessa l'operazione di recupero R5 ed annessa messa in riserva R13, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

DM 05/02 /98	Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max stoccabile istantaneamente		Q max annuale (R5)	
			t	mc	t/a	
12.6	08 02 02 §	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi filtropressati)	90	50	4.500	
	08 02 02 §	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi filtropressati da taglio e levigatura gres porcellanato)	360	200	30.000	
	08 02 02 §	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi liquidi)	45	45	1.000	
	08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	117	117	22.000	
	10 12 03	Polveri e particolato	cumuli	80	50	15.000
			big bags	192	120	
10 12 99 §	rifiuti non specificati altrimenti (rottami ceramici crudi con e senza smalto crudo)	75	50	14.000		
7.3	10 12 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	100	50	25.000	
	10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	60	50	10.000	
TOTALE			1.119	732	121.500	

§l'utilizzo del codice è consentito solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

2. DI AUTORIZZARE lo stoccaggio temporaneo (fino al 31.12.2022) in area esterna di materie prime (argille e feldspati) per un quantitativo massimo pari a 15.000 t, alle seguenti condizioni:
 - i cumuli di materie prime devono essere situati nell'area esterna posta a Nord, come indicato nella planimetria stoccaggio_cumuli_temporaneo, allegata al presente atto, e avere altezza massima pari a 4 m;
 - i cumuli di materie prime devono essere coperti con teli in materiale plastico e potranno essere parzialmente scoperti esclusivamente durante le operazioni di prelievo / deposito delle materie;
 - la ditta deve provvedere allo spazzamento e lavaggio dei piazzali esterni con frequenza minima settimanale al fine del contenimento della diffusione di polveri;
 - la ditta deve provvedere alla formazione degli addetti alla gestione delle materie prime e dei palisti affinché lo stoccaggio e la movimentazione avvenga nel rispetto di quanto sopra disposto;
 - il quantitativo massimo di materie prime stoccabile in area esterna è pari a 15.000 t (tale quantitativo è inteso anche come quantitativo massimo annuo, fino al 31/12/2022;
3. DI FARE SALVA l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AU, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in

materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;

4. DI STABILIRE che, nel termine di 60 giorni dalla data del presente atto, le garanzie finanziarie devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **1.458.000,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;

in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;

con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;

la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;

5. DI CONFERMARE le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-3817 del 29/07/2021 per le parti non oggetto di variazione con il presente atto;
6. DI STABILIRE che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale della determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-3817 del 29/07/2021 e come tale va conservato unitamente ad esse ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
7. DI DARE ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
8. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ditta proponente, al Comune di Sassuolo, a Hera spa ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
9. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.